SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 e, smi

PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO

VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO RISPETTO ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE

Ottobre 2021

Dott. arch. Monica Perroni

Dott. agr. Camilla Scalabrini

Il presente elaborato costituisce la verifica e l'analisi di coerenza, ai sensi art. 44. (Valutazione di incidenza di piani e programmi) della L. R. n. 19/2009 e smi, delle previsioni normative di Piano d'Area del parco Naturale del Ticino rispetto alle misure sito-specifiche del Sito IT 1150001 "Valle del Ticino" vigenti, ricordando che le stesse:

a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali.
b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali.

Il raffronto riportato nello schema di coerenza tiene conto, in un quadro di visione generale, solo degli articoli normativi delle NTA di Piano d'Area che si riferiscono direttamente ai divieti e/o obblighi e/o attività da promuovere-buone pratiche contemplati dalle Misure Sito-Specifiche Sito IT 1150001 "Valle del Ticino", precisando che in ogni caso l'art 4 comma 4 delle NTA di Piano d'Area "Valutazione d' impatto ambientale, valutazione ambientale - strategica e valutazione di incidenza" recita "*Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza così come disciplinato dall' art. 43 della L.R. n. 19/2009 e smi.*"

Misure Sito Specifiche- DIVIETI-ART.3	**NORME TECNICHE ATTUAZIONE**
a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie.	**Articolo 6 TUTELA delle ZSC-ZPS** **Comma 2 lett. a)** **per le strade ad elevato traffico veicolare in caso di nuove costruzioni e/o ammodernamenti, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti possibili per diminuire l'impatto faunistico reti di protezione, sottopassi, barriere verdi, ecc. …** **Comma 2 lett. d)** **lungo le strade di accesso, dove possibile, dovranno essere predisposte barriere verdi ad arbusti, anche non continue, per innalzare il volo degli uccelli e ridurre l'impatto acustico. Dove ritenuto vi sia pericolo per l'attraversamento di animali, si dovranno posizionare i dissuasori ottici (catarifrangenti direzionali).** **Articolo 8 ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE comma 6 lett. b)** **La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed**

	arbustiva sono vietati, fatte salve le operazioni autorizzate dall'Ente Parco, connesse alle attività selvi-colturali e agricole e alla manutenzione ordinaria di sentieri e per le normali operazioni agricole **Articolo 10ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO FORESTALI comma 5** **Su tutta la fauna, anche su insetti e fauna minore, sono consentite esclusivamente operazioni connesse all'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, forestale e ricerca scientifica, a cura dei soggetti autorizzati dall'Ente Parco.** **Articolo 11ZONE AGRICOLE E FORESTALI comma 8** **L'Ente promuove, nell'ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, … la costituzione di reti ecologiche, corridoi di paesaggio e corridoi ripariali, a tal fine devono essere mantenute le fasce non coltivate ai margini dei campi, le siepi e i bordi dei canali, che ospitano popolazioni ricche ed abbondanti di invertebrati predatori di altri invertebrati dannosi alle colture, costituiscono l'ambiente di rifugio e di nidificazione di numerose specie di uccelli insettivori, infine consentono di ricreare permeabilità ai flussi biotici e ridurre la frammentazione degli habitat.** **Articolo 14 ZONE CON ATTIVITA' PRODUTTIVE comma 2 lettera b)** **All'interno del contesto prevalentemente naturalistico del Parco tale compatibilità è però necessariamente subordinata alla verifica e valutazione degli impatti ambientali da queste generati sul sito e sul più ampio intorno ecosistemico, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:** ✓ **corretto inserimento ambientale, con adeguate garanzie di contenimento e mitigazione di tutte le possibili forme di impatto (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna, paesaggio, rumore e vibrazioni, emissioni di rifiuti e inquinanti, etc.).**
b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo,	**NON NORMATO**

con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;	
c) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 4030, 6210, 6210*, 6430, 6510 se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.	**Articolo 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI comma 5** **Le modificazioni delle colture di prati e marcite devono essere preventivamente valutate dall'Ente Parco.** **Articolo 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI comma 7** **Sono consentiti interventi di rinaturalizzazione, finalizzata a ridurre l'impatto ambientale e a valorizzare il paesaggio e la cultura agraria, attraverso scelte che riguardano le modalità di occupazione del suolo: forestazione, naturalizzazione, introduzione di colture di interesse storico ed ambientale previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.**
d) trasformare i boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione d'uso o qualità di coltura, fatto salvo, previo espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, gli interventi finalizzati alla creazione, mantenimento, miglioramento o ripristino di ambienti di interesse comunitario, gli interventi finalizzati alla conservazione di specie di interesse conservazionistico e gli interventi di pubblica utilità non altrimenti dislocabili;	**Articolo 8 ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE comma7** **Per la tutela del suolo e delle aree boscate:** **a. La gestione del bosco tipico del Ticino fa riferimento al Piano di gestione forestale vigente nonché alle norme sito specifiche in vigore.** **e. Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, fatti salvi quelli con finalità di conservazione degli ecosistemi perifluviali, quelli legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado e quelli afferenti ai manufatti e alle infrastrutture irrigue eseguiti dagli Enti competenti valutati positivamente dall'Ente, finalizzati a garantire la funzionalità delle infrastrutture e la sicurezza idraulica del territorio.** **f. È vietata qualsiasi nuova costruzione.** **h. Non sono consentite nuove opere di urbanizzazione.** **k. È vietata la realizzazione di linee elettriche e cabine fino a 15.000 Volt. Per le linee elettriche e le cabine esistenti non saranno autorizzati di norma allacciamenti di edifici esistenti in area di riserva naturale, né l'attraversamento di tali aree con linee aeree, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi.** **l. È vietata la costruzione di elettrodotti oltre i**

	15.000 Volt. Per i tracciati esistenti, nel caso di ricostruzione dovrà essere individuato un percorso alternativo, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, va-lutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi. **m. È vietata la posa di ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari.** **Articolo 10ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO FORESTALI comma 3 lett. a)** **Le finalità dell'istituzione di tali aree includono la realizzazione di misure conformi agli equilibri ecologici, quali:** **la conservazione, dove possibile, di boschi disetanei a composizione naturalmente mista, coerente con la tappa matura della serie di vegetazione autoctona (climax);** **Articolo 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI comma 13** **E' vietata ogni nuova costruzione nelle aree boscate.**
e) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone	**Articolo 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI comma 8** **L'Ente promuove, nell'ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, … la costituzione di reti ecologiche, corridoi di paesaggio e corridoi ripariali, a tal fine devono essere mantenute le fasce non coltivate ai margini dei campi, le siepi e i bordi dei canali, che ospitano popolazioni ricche ed abbondanti di invertebrati predatori di altri invertebrati dannosi alle colture, costituiscono l'ambiente di rifugio e di nidificazione di numerose specie di uccelli insettivori, infine consentono di ricreare permeabilità ai flussi biotici e ridurre la frammentazione degli habitat.** **Articolo 16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE Comma 4** **L'Ente Parco esprime il proprio parere obbligatorio circa la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, negli interventi di bonifica e similari, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale, a fini manutentivi, che incidono sul regime delle acque, su zone umide, fontanili, laghetti di cava, con particolare riferimento alla**

	qualità delle acque e alla salvaguardia dell'ittiofauna presente nelle stesse. **Comma 16** **Per la salvaguardia del rapporto storico tra rete irrigua e agglomerati rurali è vietato posare canalette, tombare ~~e/~~o interrare cavi, rogge e fontanili, salvo deroga rilasciata dall'Ente Parco per linee di drenaggio o attraversamenti.** **Articolo 16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE** **Comma 18** **L'Ente Parco tutela il sistema delle lanche e delle risorgive per la loro importanza ambientale e paesaggistica, come zone di elevato pregio naturalistico, attraverso opportuni interventi di gestione che rallentano l'evoluzione naturale e la tendenza all'interramento.** **Articolo 16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE** **Comma 20** **Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica e irrigua, si prevede una fascia di rispetto … su entrambi i lati dei corsi d'acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive, etc.), del Canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo le strade esistenti…** **Articolo 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO,STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO comma 4** **Per le aree con presenza di fontanili, per un intorno con raggio di almeno 200 metri dalla testa del fontanile e una fascia di 100 metri su ciascun lato lungo l'asta, devono essere garantiti:** **- il regolare deflusso idraulico, evitando** la **formazione di detrito di fondo e quindi il successivo impaludamento e interramento della struttura;** **- il livello costante della curva piezometrica dell'acqua di falda;** **- la qualità delle falde superficiali, evitando fenomeni di inquinamento dovuti agli scarichi civili, industriali o agricoli, promuovendo l'utilizzo di tecniche di trattamento delle acque tramite filtri ambientali, quali la fitodepurazione;**

	- i controlli necessari per evitare l'uso improprio dei fontanili, ad esempio come discariche; **- il rispetto delle distanze delle superfici coltivabili rispetto al fontanile;** **- l'idoneità degli interventi di sistemazione e la regolarità della manutenzione;** **- la rinaturalizzazione dell'area, dove necessario, anche con interventi di sostituzione di specie vegetali invadenti con altre autoctone;** **- l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica quali passonate, graticciate, coperture diffuse;** **- l'incentivazione alla realizzazione di itinerari didattico-culturali ecocompatibili, individuando percorsi ciclopedonali, percorsi botanici, luoghi di sosta attrezzati, anche con le opportune mitigazioni ambientali;** **- nella fascia di rispetto minima di 20 metri dalla testa del fontanile, 10 metri lungo l'asta per una lunghezza minima di 50 metri, il rispetto del divieto ad effettuare opere volte alla modifica delle caratteristiche morfologiche e della destinazione d'uso del suolo, con esclusione delle opere di recupero ambientale e/o rimboschimento, nonché il rispetto del divieto di interramento della testa del fontanile e la salvaguardia della vegetazione spontanea.**
f) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;	**Articolo 9 ZONA AGRICOLA SPECIALE Comma 3** **Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, inclusi i livellamenti, fatti salvi quelli che, compatibilmente con la conservazione della specie *Pelobates fuscus insubricus*, abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi naturali, quelli che siano legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia. Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere autorizzate dall'Ente.**
g) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;	**NON NORMATO si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**
h) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di	**Articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE comma 11** **Per le discariche.**

superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;	• **all'interno del Parco non è ammessa la localizzazione di discariche o impianti di compostaggio.** • **I comuni, in collaborazione con l'Ente Parco, devono provvedere all'individuazione di eventuali discariche abusive, identificate come elementi di criticità e da sottoporre a progetti di recupero ambientale.**
i) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;	**Articolo 10ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO FORESTALI comma 3** **Le finalità dell'istituzione di tali aree includono la realizzazione di misure conformi agli equilibri ecologici, quali: -…- il mantenimento di alberi vetusti e la conservazione di una porzione delle piante morte, capaci di ospitare sia animali vertebrati che invertebrati.**
j) abbattere completamente querce di specie autoctone deperenti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;	**NON NORMATO**
k) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati sul fiume dal 1° ottobre al 31 luglio;	**NON NORMATO**
l) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) per la lotta biologica alle zanzare in risaia; gli interventi con Bti al di fuori delle risaie o effettuati in risaie confinanti con habitat di interesse comunitario, ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000, previo assenso del soggetto gestore e fatta salva l'eventuale procedura di valutazione di incidenza; m) è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste	**NON NORMATO in modo specifico** **Articolo 17 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA comma 3** **L'Ente Parco promuove, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la riduzione dell'impiego dei fertilizzanti chimici e dei prodotti fitosanitari in conformità al Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ed incentiva l'uso di reflui zootecnici e ammendanti organici naturali. Sostiene, inoltre, la conservazione e la realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, allo scopo di realizzare corridoi ecologici naturali per il collegamento in rete delle riserve naturali speciali.**

ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*), sono fatti inoltre salvi ridotti interventi nelle aree di pertinenza degli edifici in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti;	
n) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica per le quali vi siano riscontri scientifici che garantiscano la compatibilità con gli ambienti naturali del Sito;	**Articolo 5 DIVIETI E NORME GENERALI comma 6** **Le opere di recinzione con siepe a verde devono avvenire esclusivamente mediante impianto di specie autoctone.** **Articolo18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO comma 4** **…** **-la rinaturalizzazione dell'area, dove necessario, anche con interventi di sostituzione di specie vegetali invadenti con altre autoctone.**
o) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio; per quanto riguarda i ripopolamenti ittici a scopo alieutico si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa di settore, previo assenso del Soggetto Gestore ed eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fino alla definizione del Piano di Gestione; in ogni caso sono sempre vietati: 2. i ripopolamenti con trota fario (*Salmo [trutta] trutta*), 3. i ripopolamenti con specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, 4. i ripopolamenti con specie incoerenti con gli areali di distribuzione naturali, – i ripopolamenti con trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), nei corsi d'acqua naturali o in comunicazione diretta o indiretta tramite altri corsi d'acqua con il Ticino; p) negli impianti di ittiocoltura, negli impianti di pesca sportiva, in specchi e corsi d'acqua privati, utilizzare specie alloctone invasive di cui all'Allegato B;	**Articolo 14 ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE comma 5** **Per le attività di piscicoltura.** **All'interno del Parco sono ammessi nuovi impianti di piscicoltura, previa valutazione di volta in volta dell'Ente. Non sono considerati impianti di piscicoltura gli interventi e le strutture per il ripopolamento di specie ittiche autoctone nelle acque del Ticino. Tali strutture, pubbliche o private, devono essere convenzionate con l'Ente Parco che ne autorizza l'insediamento**
q) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*" ;	**NON NORMATO**
r) esercitare l'attività venatoria, fatto salvo gli interventi finalizzati alla conservazione	**Articolo 5 DIVIETI E NORME GENERALI** **Su tutto il territorio del Parco non possono essere**

dell'equilibrio faunistico e ambientale del Sito, previsti da appositi piani ai sensi dell'Art. 33 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;	**svolte attività ed effettuati interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge istitutiva 19/2009 e, s m i.**
s) svolgere attività di allenamento e addestramento cani, con o senza sparo, e gare cinofile; per attività di addestramento cani utilizzati nelle operazioni di soccorso è vincolante il parere del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, le attività non potranno essere esercitate nel periodo di riproduzione della fauna selvatica (1 aprile - 15 giugno);	**Articolo 5 DIVIETI E NORME GENERALI comma 4** **In area Parco è fatto divieto l'apertura di ricoveri, pensioni, centri di addestramento e/o similari per cani o gatti. In tema di ricovero di cani o gatti si rimanda ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia.**
t) nell'attività autorizzata di controllo della popolazione di Cinghiali (*Sus scrofa*), praticare la battuta e praticare la braccata, è consentita la girata;	**NON NORMATO, si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**
u) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;	**NON NORMATO, si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**
v) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;	**NON NORMATO, si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**
w) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;	**Articolo 8 ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE comma7 lettera f)** **È vietata qualsiasi nuova costruzione.** **Articolo 9 ZONA AGRICOLA SPECIALE Comma 6** **È vietata qualsiasi nuova costruzione.** **È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco.** **Articolo 10ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO FORESTALI comma 10** **È vietata qualsiasi nuova costruzione.** **È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco.** **Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.**
x) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole aventi dimensioni fino a 10 chilowatt, previo assenso del soggetto gestore e fatta salva l'eventuale procedura di valutazione di	**Art. 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE** **L'Ente Parco ammette il ricorso a forme di energia rinnovabile quali ad esempio fotovoltaico (non a terra), geotermico e biomasse.**

incidenza;	
y) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.	**NON NORMATO, si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**
z) utilizzo di munizionamento al piombo;	**NON NORMATO**
aa) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo;	**NON NORMATO, si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**
bb)svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;	**NON NORMATO, si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**
cc) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;	**Art.15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE** **L'Ente Parco ammette il ricorso a forme di energia rinnovabile quali ad esempio fotovoltaico (non a terra), geotermico e biomasse.**
dd) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto la riambientazione delle cave dismesse finalizzata alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide, previo assenso del soggetto gestore ed eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;	**Articolo 5 DIVIETI E NORME GENERALI** **In relazione al divieto di apertura e coltivazione di nuove cave o attività estrattive di cui all'art. 8 comma 3 lettera c) della L.R. n. 19/2009 e, smi, all'interno del territorio del Parco eventuali attività a scopo scientifico, didattico o conformi alle finalità dell'Ente Parco, anche se con escavazione e commercializzazione dei prodotti, sono assentibili previa autorizzazione ai sensi della L.R. 23/2016.** **Articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE Comma 9** **È vietata l'apertura e la coltivazione di nuove cave o attività estrattive o di lavorazione degli inerti all'interno del territorio del Parco.** **Articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE Commi 1 e 2** **Le zone di riqualificazione ambientale sono porzioni di territorio nelle quali pregresse**

	situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, considerate critiche, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco. **Le zone di riqualificazione ambientale comprendono le cave dove permangono attività di lavorazione degli inerti ovvero cave dismesse senza progetti di ripristino ambientale o con progetti considerati incompatibili con le finalità del Parco, e le discariche.**
ee) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;	**NON NORMATO, si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**
ff) realizzare ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari in habitat di interesse conservazionistico, fatto salvo quanto previsto all'Art. 1 comma 6 o su specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;	**Articolo 8 ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE comma 7 lettera m)** **È vietata la posa di ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari.** **Art. 21 INFRASTRUTTURE, VIABILITA' MINORE E PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI comma 11** **Non sono ammessi nuovi impianti di pali o tralicci per la posa di ripetitori di telefonia mobile o similare.**
gg) costruire nuove recinzioni, fatto salvo quelle di pertinenze di cui all'Art. 2 comma 7 lettera c), fatto salvo inoltre quelle di pertinenza delle attività agricole e di allevamento, quelle di pertinenza delle strutture ricettive, quelle realizzate per esigenze di pubblica incolumità, allevamento al pascolo, didattiche e/o connesse alla gestione di habitat e specie del Sito, previo assenso del soggetto gestore ed eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;	**Articolo 5 DIVIETI E NORME GENERALI comma 3** **Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di costruire nuove opere di recinzione dei fondi, se non con siepi a verde, fatto salvo quanto disciplinato dalle presenti norme. Deve comunque essere garantito il passaggio pedonale lungo la riva del fiume.**
hh) realizzare colatoi da terreni agricoli sversanti nelle acque superficiali o in fossi e canali sversanti in acque superficiali;	**NON NORMATO**
ii) effettuare la navigazione turistica a motore nelle acque non fluviali, salvo specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore; la navigazione turistica è consentita unicamente sull'asta principale del Ticino, sulla quale è sempre vietato effettuare sci d'acqua, wakeboarding e altre pratiche similari che creino onde artificiali, fatti salvi i motivi di soccorso-sicurezza pubblica-vigilanza e fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'Art. 4 comma 1	**NON NORMATO, si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**

lettera c), jj) effettuare la navigazione a remi nelle lanche e nei canneti durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio), salvo specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore;	
kk) decollare, atterrare, sbarcare persone e sorvolare a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con mezzi a motore modelli a motore, deltaplani, parapendii o altri velivoli similari per finalità turistico-sportive, salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi; è fatto salvo inoltre il controllo delle infrastrutture (elettrodotti, oleodotti, ecc.) previo assenso del soggetto gestore. Il sorvolo con i droni è subordinato all'assenso del soggetto gestore anche tramite apposita regolamentazione;	**NON NORMATO, si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**
mm) nelle garzaie effettuare il taglio, lo sfalcio, la trinciatura, il diserbo e le lavorazioni superficiali del terreno per il controllo della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio).	**NON NORMATO**

Misure Sito Specifiche- OBBLIGHI-ART.4	**NORME TECNICHE ATTUAZIONE**
a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;	**NON NORMATO**
b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, presenti come formazioni arboree naturali non costituenti bosco o alberi isolati;	**Articolo 18 VALORIZZAZION DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO comma 6** **Per il sistema dei navigli e canali, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, devono essere**

	garantiti la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione paesistica: **…** **- degli elementi di riconoscibilità territoriale, quali visuali, alberature, filari, cortine verdi, esistenti e di nuovo impianto.** **Articolo 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI** **comma 8** **L'Ente promuove, nell'ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, … la costituzione di reti ecologiche, corridoi di paesaggio e corridoi ripariali, a tal fine devono essere mantenute le fasce non coltivate ai margini dei campi, le siepi e i bordi dei canali, che ospitano popolazioni ricche ed abbondanti di invertebrati predatori di altri invertebrati dannosi alle colture, costituiscono l'ambiente di rifugio e di nidificazione di numerose specie di uccelli insettivori, infine consentono di ricreare permeabilità ai flussi biotici e ridurre la frammentazione degli habitat.**
c) regolamentare la navigazione a motore sul fiume, sia pubblica sia privata, per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, individuando tipologie di natanti, modalità di navigazione, periodi e tratti ammessi, nell'ambito di un apposito regolamento a cura del soggetto gestore;	**NON NORMATO, si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**
d) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o	**NON NORMATO**

dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: -pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; -terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; -colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi; -nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; -sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore.	
e) negli habitat di interesse conservazionistico adottare tracciati alternativi per la costruzione di nuovi elettrodotti oltre i 15.000 Volt o per il rifacimento di quelli esistenti, salvo specifica deroga rilasciata dal Soggetto Gestore e fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; per le linee sino a 15.000 Volt adottare l'interramento seguendo le strade esistenti, salvo specifica deroga rilasciata dal Soggetto Gestore e fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; f) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna gli elettrodotti e linee aeree ad alta e media	**Articolo 8 ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE comma 7** **k. È vietata la realizzazione di linee elettriche e cabine fino a 15.000 Volt. Per le linee elettriche e le cabine esistenti non saranno autorizzati di norma allacciamenti di edifici esistenti in area di riserva naturale, né l'attraversamento di tali aree con linee aeree, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi.** **l. È vietata la costruzione di elettrodotti oltre i 15.000 Volt. Per i tracciati esistenti, nel caso di ricostruzione dovrà essere individuato un percorso alternativo, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta**

tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interramento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori; g) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore; h) mettere in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, le linee elettriche già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione, secondo le modalità riportate al precedente punto f);	**considerando la natura dei luoghi.** **Articolo 21 INFRASTRUTTURE, VIABILITA' MINORE E PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI comma 1** **Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione di incidenza, gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento e modifica delle infrastrutture e degli impianti tecnologici (depuratori, oleodotti, gasdotti, elettrodotti e relative strutture connesse) sono soggetti a parere obbligatorio dell'Ente Parco, che può contestualmente fornire indicazioni in merito:** **a) all'inserimento dell'opera nel Parco sotto il profilo della compatibilità ambientale** **b) alla riduzione dell'effetto di barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità eco-sistemica, nonché il collegamento ciclopedonale tra le varie parti del Parco** **c) alle opere necessarie al consolidamento delle scarpate stradali** **d) al tipo di copertura e di ciglio stradale.** **Articolo 21 INFRASTRUTTURE, VIABILITA' MINORE E PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI comma 9** **Le linee elettriche e telefoniche di nuova costruzione o ricostruzione all'interno del Parco dovranno essere interrate e seguire il tracciato di strade e percorsi esistenti, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi o le specifiche norme di zona di cui al Titolo II, laddove non sia possibile interrare le linee devono essere adottate tipologie a basso impatto ambientale con preferenza, ove possibile, ai pali in legno.**
i) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette	**NON NORMATO**

dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;	
j) richiedere l'assenso del soggetto gestore per rinnovi o nuovi impianti di pesca sportiva;	**NON NORMATO**
k) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agrituristico venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;	**NON NORMATO**
l) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm; m) gli interventi selvicolturali possono essere effettuati dal 15 ottobre al 15 marzo, le operazioni di concentramento ed esbosco devono essere concluse entro il 31 di marzo; nel caso delle garzaie la sospensione del periodo di taglio è anticipata al 1 febbraio, ferma restando la necessità di esperire la valutazione di incidenza nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi; sono fatti salvi i casi in cui siano necessari interventi urgenti per garantire la pubblica incolumità, la tutela di beni immobili ed il funzionamento di reti tecnologiche; sono fatti salvi inoltre gli interventi finalizzati al contenimento delle specie alloctone, previa autorizzazione del Soggetto Gestore ed eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;	**NON NORMATO**
n) per la realizzazione di punti luce e impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovranno essere rispettati gli indirizzi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "*Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche*" e s.m.i., dovranno comunque essere adottate le seguenti prescrizioni:	**Articolo 6 TUTELA DELLE ZSC – ZPS comma 4** **Al fine di mitigare l'impatto derivante dall'inquinamento luminoso proveniente dai nuovi insediamenti, si dovranno adottare le seguenti mitigazioni:** • **utilizzare le tipologie di lampade di cui all'art. 4 delle Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016**

1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso, utilizzando apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lm (lumen) di flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi 2) le sorgenti luminose dovranno avere temperatura di colore ≤ 3.300 °K, lunghezza d'onda prevalente ≥ 500 nm e bassa emissione di UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);	**per l'illuminazione pubblica o per particolari esigenze di illuminazione privata.** • **utilizzare tubi fluorescenti al neon o lampade a basso consumo energetico per l'illuminazione esterna delle abitazioni;** • **ridurre al minimo la quantità di lampade all'esterno, il loro uso e la loro potenza;** • **non rivolgere i fasci luminosi verso il cielo e verso la campagna circostante al fine di diminuire il disturbo agli animali in generale.**
o) la realizzazione di opere idrauliche orientate alla difesa dall'erosione delle sponde o alla ricalibrazione degli alvei e le opere finalizzate alla prevenzione o gestione del dissesto idrogeologico devono essere finalizzate alla salvaguardia di precisi interessi pubblici, alla tutela dell'incolumità umana e alla conservazione del Sito, previo espletamento della procedura di valutazione di Incidenza. Per le opere si dovranno adottare di preferenza tecniche di ingegneria naturalistica o comunque tecniche a basso impatto ambientale;	**Articolo 16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE comma 7 lettera c)** **In linea generale, le opere e le misure idrauliche sopra citate sono orientate alla difesa dall'erosione delle sponde, alla riduzione delle velocità di traslazione e dei livelli di piena, al mantenimento di ampie aree golenali per la laminazione delle portate di piena, al riequilibrio dei trasporti solidi (anche per contrastare la tendenza all'abbassamento progressivo degli alvei), alla salvaguardia di precisi interessi pubblici (come nel caso di insediamenti o infrastrutture importanti, evitando di consolidare situazioni oggettivamente precarie, rischiose o abusive), al ripristino della naturale tendenza alla divagazione del corso d'acqua (ad esempio misure che favoriscono la progressiva dismissione di opere non strategiche per la difesa dalle piene) e devono essere realizzate ovunque possibile con metodi di biotecnica naturalistica, o con tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico, basati sull'opportuna profilatura delle sponde e sulla vegetazione riparia. …** **Articolo 16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE comma 14** **Compatibilmente con le puntuali esigenze di sicurezza idraulica e con le condizioni ambientali e naturalistiche (caratteristiche idrometriche, freatimetriche, fisiche, chimiche e biologiche delle acque, ittiofauna, erpetofauna, ornitofauna e teriofauna) è consentita la realizzazione di aree per la fitodepurazione delle acque reflue, predisposte con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, previo parere obbligatorio dell'Ente**

	Parco. Tali impianti di fitodepurazione devono essere realizzati a valle dei depuratori consortili, o di fosse Imhoff a servizio di edifici di civile abitazione, attività industriali o servizi terziari. Per gli scarichi derivanti da attività industriali possono essere inviati al trattamento di fitodepurazione esclusivamente i reflui compatibili con tale tecnologia. In ogni caso deve essere previsto un sistema per il riciclo delle acque industriali.
p) per i corridoi tecnologici (linee elettriche, oleodotti, ecc.) nei quali è previsto il mantenimento di una fascia di rispetto priva di vegetazione arborea o comunque soggetta ad interventi periodici di sfalcio, il soggetto gestore del corridoio deve predisporre ed attuare un piano di intervento finalizzato alla formazione ed al mantenimento di habitat stabili (praterie, brughiere, ecc.) tipici del Sito; il piano di intervento deve essere concordato con il soggetto gestore e da questi approvato, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Per la formazione dei suddetti habitat il soggetto gestore può accordare deroghe rispetto alle tempistiche di intervento previste nelle presenti Misure.	**Articolo 21 INFRASTRUTTURE, VIABILITA' MINORE E PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI comma 1** **Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione di incidenza, gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento e modifica delle infrastrutture e degli impianti tecnologici (depuratori, oleodotti, gasdotti, elettrodotti e relative strutture connesse) sono soggetti a parere obbligatorio dell'Ente Parco, che può contestualmente fornire indicazioni in merito:** **a) all'inserimento dell'opera nel Parco sotto il profilo della compatibilità ambientale** **b) alla riduzione dell'effetto di barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità eco-sistemica, nonché il collegamento ciclopedonale tra le varie parti del Parco** **c) alle opere necessarie al consolidamento delle scarpate stradali** **d) al tipo di copertura e di ciglio stradale** **Articolo 21 INFRASTRUTTURE, VIABILITA' MINORE E PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI comma 10** **Le linee elettriche e telefoniche aeree esistenti, ove possibile, si dovranno sostituire con linee che richiedono ridotte fasce di rispetto o non ne necessitano. Dovunque si debba lasciare una fascia di rispetto non alberata, l'ente gestore dovrà garantire due sfalci annui al fine di evitare il diffondersi di infestanti e costituire un ecosistema stabile o provvedere all'impianto stabile di bassi arbusti.**
ART. 5 **ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E BUONE PRATICHE**	**Art. 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Comma 2** **L'Ente Parco promuove … le buone pratiche tra cui quelle delle Misure Sito Specifiche della Valle del Ticino**
CAPO I - Ambienti forestali **Art. 9 Divieti-**	**NON NORMATO**

1. Negli ambienti forestali del Sito è vietato: a) effettuare il trattamento a taglio successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;	
b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;	**Articolo 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE EDEDILIZIO comma 4** **- Per le aree con presenza di fontanili, per un intorno con raggio di almeno 200 metri dalla testa del fontanile e una fascia di 100 metri su ciascun lato lungo l'asta, devono essere garantiti:** **- il regolare deflusso idraulico, evitando la formazione di detrito di fondo e quindi il successivo impaludamento e interramento della struttura;** **- il livello costante della curva piezometrica dell'acqua di falda;** **- la qualità delle falde superficiali, evitando fenomeni di inquinamento dovuti agli scarichi civili, industriali o agricoli, promuovendo l'utilizzo di tecniche di trattamento delle acque tramite filtri ambientali, quali la fitodepurazione;** **- i controlli necessari per evitare l'uso improprio dei fontanili, ad esempio come discariche;** **- il rispetto delle distanze delle superfici coltivabili rispetto al fontanile;** **- l'idoneità degli interventi di sistemazione e la regolarità della manutenzione;** **- la rinaturalizzazione dell'area, dove necessario, anche con interventi di sostituzione di specie vegetali invadenti con altre autoctone;** **- l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica quali passonate, graticciate, coperture diffuse;** **l'incentivazione alla realizzazione di itinerari didattico-culturali ecocompatibili, individuando percorsi ciclopedonali, percorsi botanici, luoghi di sosta attrezzati, anche con le opportune mitigazioni ambientali;** **nella fascia di rispetto minima di 20 metri dalla testa del fontanile, 10 metri lungo l'asta per una lunghezza minima di 50 metri, il rispetto del divieto ad effettuare opere volte alla modifica delle caratteristiche morfologiche e della destinazione d'uso del suolo, con esclusione delle opere di recupero ambientale e/o rimboschimento, nonché il rispetto del divieto di interramento della testa del fontanile e la salvaguardia della vegetazione spontanea.**
c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante; d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;	**Articolo 22 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE** **Comma 1** **In tutto il territorio del Parco è vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio,**

	fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti al trasporto dei disabili, per quelli a servizio delle attività agricole e forestali, per le operazioni idrauliche ammesse, per l'accesso da e per la proprietà privata.
e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi di pascolo non permanente in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, previo assenso del soggetto gestore; fatto salvo inoltre ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;	**Articolo 8 ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE comma 7** **Per la tutela del suolo e delle aree boscate:** **Sono vietati l'allevamento e il pascolo (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia).** **Articolo 9 ZONA AGRICOLA SPECIALE comma 5** **Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private temporaneamente recintate e appositamente individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.** **Articolo 10 ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO comma 9** **Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private temporaneamente recintate e appositamente individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.** **Articolo 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI comma 12** **Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private, all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.**
f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.).	**NON NORMATO**
CAPO I - Ambienti forestali **Art. 10 Obblighi**	**NON NORMATO** **Normativa molto specifica che risulta complementare a quella del Piano d'Area-**
Art. 11 **Attività da promuovere e buone pratiche**	**Art. 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Comma 2** **L'Ente Parco promuove … le buone pratiche tra cui quelle delle Misure Sito Specifiche della Valle del Ticino**
CAPO II - Ambienti aperti **Art. 16** **Divieti**	**NON NORMATO**

a) attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;	
b) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;	**Articolo 9 ZONA AGRICOLA SPECIALE comma 5** **Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private temporaneamente recintate e appositamente individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.** **Articolo 10 ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO comma 9** **Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private temporaneamente recintate e appositamente individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.** **Articolo 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI comma 12** **Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private, all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.**
c) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo, in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme, adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del soggetto gestore e del competente Settore regionale;	**Articolo 17 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA comma 3** **L'Ente Parco promuove, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la riduzione dell'impiego dei fertilizzanti chimici e dei prodotti fitosanitari in conformità al Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ed incentiva l'uso di reflui zootecnici e ammendanti organici naturali. Sostiene, inoltre, la conservazione e la realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, allo scopo di realizzare corridoi ecologici naturali per il collegamento in rete delle riserve naturali speciali.**

d) negli habitat 2330, 4030 e 6210 accendere fuochi e falò, compresi barbecue e grill; bruciare ramaglie ed altri residui vegetali, fatti salvi interventi per la conservazione degli habitat predisposti dal soggetto gestore.	**NON NORMATO, si rimanda alla definizione di un regolamento di fruizione**
CAPO II - Ambienti aperti **Art. 17** **Attività da promuovere e buone pratiche**	**Art. 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Comma 2** **L'Ente Parco promuove … le buone pratiche tra cui quelle delle Misure Sito Specifiche della Valle del Ticino**
CAPO III – Ambienti delle acque ferme e paludi **Art. 22** **Divieti** a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;	**Art. 16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE** **Comma 4** **L'Ente Parco esprime il proprio parere obbligatorio circa la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, negli interventi di bonifica e similari, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale, a fini manutentivi, che incidono sul regime delle acque, su zone umide, fontanili, laghetti di cava, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla salvaguardia dell'ittiofauna presente nelle stesse.**
Art. 22 **Divieti** e) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata.	**Articolo 10 ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO comma 9** **Articolo 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI comma 12** **Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private, all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.**
Art. 24 **Attività da promuovere e buone pratiche**	**Art. 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Comma 2** **L'Ente Parco promuove … le buone pratiche tra cui quelle delle Misure Sito Specifiche della Valle del Ticino**
CAPO IV - Ambienti delle acque correnti **Art. 26** **Divieti** Negli ambienti delle acque correnti del Sito è fatto divieto di: a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela	**Art. 16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE** **Nell'articolato è presente normativa che disciplina in modo coerente in parte le tematiche trattate** **Art. 1 FINALITA', CONTENUTI DEL PIANO ED EFFICACIA comma 8** **A tal fine, costituiscono obiettivi fondamentali del**

delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico. b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive. c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche. d) navigazione a motore con imbarcazioni destinate alla fruizione turistica in prossimità di tratti con sponde naturali a meno di 10 metri dalle medesime, salvo i tratti urbani e ove previsto dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore o diversa indicazione contenuta nella regolamentazione di cui all'Art. 4 comma 1 lettera c), fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. e) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterne, occhione, etc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi. f) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica; g) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite	**Piano:** ✓ **l'adeguamento dei contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale ed europea** ✓ **la coerenza delle politiche di Piano rispetto alle diverse scale e livelli della pianificazione sovraordinata e sottordinata, per promuovere il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali coinvolte, in particolare, per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero** ✓ **la tutela attiva del territorio, da attuarsi attraverso forme di programmazione e gestione partecipate capaci di promuovere lo sviluppo socioeconomico e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idriche anche con riferimento a processi di integrazione rapportati al più ampio contesto territoriale**

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti **Art. 27** **Obblighi** 1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito si applicano i seguenti obblighi: a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione.	**Art. 16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE** **Comma 4** **L'Ente Parco esprime il proprio parere obbligatorio circa la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, negli interventi di bonifica e similari, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale, a fini manutentivi, che incidono sul regime delle acque, su zone umide, fontanili, laghetti di cava, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla salvaguardia dell'ittiofauna presente nelle stesse.** **Comma 7 e)** **Sugli sbarramenti esistenti, dighe e filarole, devono essere garantite misure idonee a consentire la risalita delle specie ittiche nonché la continuità della navigazione turistica ove consentita. Per le filarole devono essere messi in atto interventi di recupero della ghiaia in alveo con la realizzazione di apposite vasche di accumulo.**
b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle.	
d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.	**Art. 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI** **comma 8** **L'Ente promuove, nell'ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, compatibilmente con le esigenze di manutenzione ordinaria delle infrastrutture irrigue, eseguite dagli Enti competenti (finalizzata a garantire la funzionalità e la sicurezza idraulica del territorio) la costituzione di reti ecologiche, corridoi di paesaggio e corridoi ripariali, a tal fine devono essere mantenute le fasce non coltivate ai margini dei campi, le siepi e i bordi dei canali, che ospitano popolazioni ricche ed abbondanti di invertebrati predatori di altri invertebrati dannosi alle colture, costituiscono l'ambiente di rifugio e di nidificazione di numerose specie di uccelli insettivori, infine consentono di ricreare permeabilità ai flussi biotici e ridurre la frammentazione degli habitat.**

	ART. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO **Per il sistema dei navigli e canali, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, devono essere garantiti la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione paesistica:** **✓ dei manufatti originali di ingegneria idraulica, anche di carattere minore, quali conche, chiuse, alzaie, ponti, mulini e opifici, centrali idroelettriche.** **✓ della navigabilità originaria, della percorribilità e della fruizione delle alzaie, con il contestuale recupero delle fasce marginali.** **✓ degli elementi di riconoscibilità territoriale, quali visuali, alberature, filari, cortine verdi, esistenti e di nuovo impianto.**
Art. 28 Attività da promuovere e buone pratiche 1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza: a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani; b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua; c) all'interno delle golene sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari; d) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali; e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perifluviali soggette a interramento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore; f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua; g) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perifluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente	**Art. 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Comma 2** **L'Ente Parco promuove … le buone pratiche tra cui quelle delle Misure Sito Specifiche della Valle del Ticino**

ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua; h) razionalizzazione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali; i) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti; j) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici; k) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua; l) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati; m) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario; n) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B; o) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.	
CAPO V - Ambienti agricoli **Art. 31** **Divieti** Negli ambienti agricoli del Sito è fatto divieto di: a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali; b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.	**Articolo 9 ZONA AGRICOLA SPECIALE Comma 3** **Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, inclusi i livellamenti, fatti salvi quelli che, compatibilmente con la conservazione della specie *Pelobates fuscus insubricus*, abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi naturali, quelli che siano legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia. Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere autorizzate dall'Ente.** **Art. 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI** **Commi 4 e 5** **L'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata (ovvero al momento dell'approvazione del Piano). Non sono consentiti interventi relativi a miglioramenti fondiari che possono comportare modificazioni degli elementi fisico-morfologici e storico-culturali esistenti.**

	Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere autorizzate dall'Ente. **Le modificazioni delle colture di prati e marcite devono essere preventivamente valutate dall'Ente Parco.** **Art. 17 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA comma 4** **Gli interventi di sistemazione agraria, miglioramento fondiario, infrastrutturazione e edificazione devono essere subordinati al rispetto e alla ricostruzione del reticolo dei corridoi ecologici; i progetti relativi a tali interventi sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Parco e devono essere corredati dal rilievo dello stato di fatto esteso all'intorno più prossimo, atto a documentare la localizzazione, i collegamenti ai margini e la quantificazione della dotazione esistente di elementi vegetali minori e di altri elementi minori, siano essi individuati o meno dallo strumento urbanistico. I progetti devono altresì prevedere le opere necessarie a ristabilire tutte le precedenti connessioni ecologiche e/o a crearne di nuove, riconoscendo agli elementi vegetali minori un ruolo fondamentale nella realizzazione dei corridoi ecologici.**
Art. 32 **Obblighi** b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;	**Art. 16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE** **Comma 20** **Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica e irrigua, si prevede una fascia di rispetto con una larghezza pari a due volte l'altezza del salto morfologico, su entrambi i lati dei corsi d'acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive, etc.), del Canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo le strade esistenti e fatte salve le esigenze di accesso alle sponde e la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei manufatti e dei corsi d'acqua irrigui, eseguite Enti competenti.**
Art. 32 **Obblighi** d) la conversione delle risaie in altri tipi di coltura, deve prevedere adeguate compensazioni in termini di costituzione di habitat di zone umide. Sono fatti salvi gli avvicendamenti colturali e gli interventi volti alla ricostituzione di habitat di interesse conservazionistico previsti da piani o programmi gestionali del sito o che abbiano ottenuto giudizio positivo di valutazione di incidenza.	**Art. 9 ZONA AGRICOLA SPECIALE** **Considerato l'alto valore naturalistico della zona agricola speciale l'Ente, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, promuove buone pratiche agricole finalizzate alla creazione di aree umide, marcite e risaia tradizionale.**

Art. 33 **Attività da promuovere e buone pratiche**	**Art. 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Comma 2** **L'Ente Parco promuove … le buone pratiche tra cui quelle delle Misure Sito Specifiche della Valle del Ticino**
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI **Art. 53** **Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chirotteri che si trovano in edifici o infrastrutture**	**Art. 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Comma 2** **L'Ente Parco promuove … le buone pratiche tra cui quelle delle Misure Sito Specifiche della Valle del Ticino**

Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

E' stata inoltre redatta la TAVOLA 19 a-b "COERENZA ZONIZZAZIONE ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE", elaborata esclusivamente per gli habitat forestali che sono compresi nell'allegato alle Misure Sito-Specifiche ovvero al Piano di Gestione Forestale vigente. Per i restanti habitat allo stato attuale non esiste, in base alla documentazione disponibile, la possibilità di un riferimento diretto ai codici della Direttiva Habitat 92/43/CEE. Lo Studio per l'individuazione degli altri habitat rientrerà tra quelli propedeutici alla stesura del Piano di gestione del Sito Rete Natura 2000.